

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
E
L'ARMA DEI CARABINIERI

La PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, di seguito denominata "PROCURA GENERALE", con sede a Roma, piazza Cavour, 1, nella persona del Procuratore Generale, Dott. Pietro GAETA,

e

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", con sede a Roma, viale Romania n. 45, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore LUONGO,

Visto l'art. 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il quale stabilisce che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e che la legge dello Stato disciplina le forme e i modi di tutela degli animali;

Vista la Direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente; che, sostituendo le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 recante *Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99CE e 2009/123/CE*;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, che istituisce, nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, finalizzato a rafforzare il raccordo e la cooperazione tra le Autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta ai reati ambientali;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, che attribuisce al Procuratore Generale della Corte di Cassazione l'incarico di responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

Visto l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, che consente al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in relazione ai compiti e alle attività a lui attribuite nel Sistema di coordinamento, di avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, nella parte in cui, all'art. 7, comma 2, individua i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri nella materia ambientale, tra cui rientra il contrasto agli illeciti in danno dell'ambiente - quali, in via esemplificativa, quelli in tema di violazione delle norme a tutela dell'inquinamento delle acque, di gestione illegale dei rifiuti e relativi traffici illeciti, di lesione o messa in pericolo della biodiversità, animale e vegetale, delle aree protette, del paesaggio e dell'ecosistema, di commercio illegale di esemplari di flora e fauna minacciati di estinzione tutelati dalla CITES - nonché la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

Visto l'art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che regola l'organizzazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri dedicati all'espletamento di compiti particolari o di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente;

Visto l'art. 161-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina i compiti del personale ispettivo con funzioni di polizia ambientale nell'Arma dei Carabinieri;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, che stabilisce le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte delle Forze di polizia, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto del Ministro della Difesa dell'11 aprile 2024, che fissa le competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei Carabinieri e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina la definizione di accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE
PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Oggetto e finalità della collaborazione

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra la PROCURA GENERALE e l'ARMA prevista dall'art. 10 del D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa, in linea con il nuovo approccio strategico disegnato dall'Unione europea nel contrasto alla criminalità ambientale.
2. La collaborazione ha lo scopo di supportare la PROCURA GENERALE nel coordinamento del Sistema nazionale di cui al citato art. 10, nonché di rafforzare nella materia dei reati ambientali la sinergia tra l'Autorità giudiziaria e gli operatori di polizia giudiziaria specializzati nella stessa, con un impianto strutturato e sistematico che contribuisca a rendere più incisiva, in modo organico e uniforme sul territorio nazionale, l'azione a difesa del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico.

Articolo 2

Ambiti della collaborazione

1. Gli ambiti della collaborazione afferiscono al campo della tutela penale dell'ambiente, come definito dal catalogo dei reati di cui all'art. 3, par. 2, della Direttiva UE 2024/1203 e dalle corrispondenti norme nazionali precedenti (ove conformi) e di recepimento (d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con legge 3 ottobre 2025, n. 147 e D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, nonché successive modificazioni ed integrazioni).
2. Fermi restando gli ambiti di collaborazione di cui al comma che precede, le parti attribuiscono carattere prioritario al contrasto ai delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* del Libro Secondo del codice penale.
3. Costituisce parte integrante della collaborazione l'accertamento ed il contrasto alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai reati ambientali presupposto ivi previsti all'art. 25-*undecies*.
4. Previa intesa tra le parti, la collaborazione può essere estesa:
 - ai reati ordinari previsti dalla parte speciale del codice penale che, per le modalità con cui sono commessi, l'oggetto ed i procedimenti amministrativi coinvolti, possono comportare un danno od un pericolo rilevante per gli interessi ambientali;
 - ad attività attuative dell'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 in ambiti connessi e funzionali a quelli relativi alla materia ambientale.

Articolo 3

Impegno dell'Arma

1. L'ARMA assicura la propria collaborazione, principalmente, attraverso:
 - a. la presenza stabile presso la PROCURA GENERALE di un Ufficiale con funzioni di consulente esperto in materia di reati ambientali - dipendente funzionalmente dal Procuratore Generale, dall'Avvocato Generale di cui al successivo art. 8 e dai sostituti Procuratori Generali delegati - che, nell'espletamento dell'incarico, si avvale di un nucleo operativo, attivo sul piano effettivo, composto da 4 militari di consolidata e riconosciuta esperienza nel campo degli illeciti ambientali;
 - b. la partecipazione alle attività di cui all'art. 4 dell'Ufficiale consulente e degli Ufficiali incaricati di rappresentare il Comando Generale dell'Arma, il Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica, il Raggruppamento Operativo Speciale e il Comando Tutela Forestale e Parchi;
 - c. lo sviluppo di una rete di referenti formata dai Comandanti dei Nuclei Operativi Ecologici (NOE), articolata a livello periferico, con funzioni di supporto nell'agevolare i flussi informativi all'interno del Sistema da svolgersi secondo modalità concordate con la Procura generale della Corte di Cassazione in relazione alla tipologia degli affari. I Comandanti dei NOE si avvarranno altresì del contributo dei Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale, Forestale e Agroalimentare (NIPAAF) e, in particolare, dei militari con la qualifica di ispettore ambientale (art. 161-bis, D.lgs. 66/2010).
2. Ove necessario, sarà garantito il supporto dei Reparti dell'Organizzazione territoriale.

Articolo 4

Modalità di collaborazione

1. Ai fini dell'emanazione ed aggiornamento delle linee-guida del Sistema secondo la procedura prevista dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, l'ARMA supporta il Procuratore Generale nell'acquisizione e nell'analisi delle informazioni in materia di indagini ambientali e relativi esiti processuali, onde consentire di individuare le questioni ed i temi per i quali si manifesta la necessità di orientamenti finalizzati all'uniformità dell'esercizio dell'azione penale.
2. Gli Ufficiali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), assicurano il coordinamento con le strutture territoriali di cui alla lettera c) curando l'acquisizione delle informazioni e l'analisi dei dati secondo le indicazioni del Procuratore Generale o del suo delegato.
3. Ai fini della individuazione dei temi da approfondire e della elaborazione delle linee strategiche da condividere con i partecipanti al Sistema, il Procuratore Generale può promuovere incontri od interlocuzioni con i rappresentanti dell'Arma responsabili di Reparti specializzati operanti nel

settore ambientale, ovvero impegnati in enti o strutture pubbliche aventi competenze nella materia. A tali attività possono partecipare i rappresentanti di altre istituzioni pubbliche quando particolari esigenze connesse alle tematiche oggetto di trattazione ne rendano opportuna la convocazione.

Articolo 5

Banca dati e sistemi informativi

1. Come strumento di supporto all'attività del Sistema di coordinamento sarà implementata una banca dati dedicata per la raccolta e lo scambio delle informazioni, nonché per l'esame, anche a fini statistici, dei dati acquisiti, nell'ottica della elaborazione di un'analisi del rischio e della mappatura classificata dei fenomeni illegali.
2. Per l'alimentazione della banca dati, che verrà incardinata nel sistema informatico del Ministero della Giustizia e più in particolare nel sito *web* della PROCURA GENERALE, sarà sviluppata una piattaforma informatica di livello avanzato.

Articolo 6

Formazione, aggiornamento e divulgazione

1. Per mantenere costantemente elevato il livello di efficienza e competenza del dispositivo, le Parti promuovono iniziative formative e informative (convegni, conferenze, seminari) sulle materie di interesse comune, favorendo la partecipazione del personale alle rispettive dipendenze, lo scambio di *best practice* e la condivisione di lezioni apprese.
2. Le Parti si impegnano, altresì, ad organizzare attività di divulgazione per favorire la sensibilizzazione sui fenomeni della criminalità ambientale.

Articolo 7

Accordi discendenti

1. La definizione delle modalità operative e degli altri aspetti di dettaglio della collaborazione, nonché l'implementazione e il funzionamento della banca dati saranno definiti con appositi accordi discendenti.

Articolo 8

Oneri delle Parti e referenti

1. Il personale interessato alle attività oggetto del presente Protocollo, rimane alle dirette dipendenze dell'Ente di appartenenza, che ne può disporre insindacabilmente, e soggiace alle norme previdenziali e assistenziali previste dal proprio ordinamento.
2. Ciascuna Parte sostiene gli oneri necessari alle attività di pertinenza del proprio personale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie a propria disposizione.

3. Dall'attuazione del presente Protocollo non possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico delle Parti.
4. I referenti per l'attuazione del Protocollo sono, per la PROCURA GENERALE, l'Avvocato Generale dirigente le attività di attuazione dell'art. 6 del D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e, per l'ARMA, il Capo del II Reparto.

Articolo 9

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Articolo 11

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

Roma,

PROCURA GENERALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(Dott. Pietro Gaeta)

 PIETRO GAETA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
12.10.2026 11:44:43
GMT+02:00

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Salvatore Luongo)

 SALVATORE LUONGO
ARMA DEI CARABINIERI
05.10.2026 19:22:04 GMT+02:00